

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
FUNZIONE GESTIONALE

DETERMINA N. 161 DEL 03/09/2020

OGGETTO

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa , via L. Cassia 67 al sig. omissis a seguito dell'abbandono da parte della moglie omissis , assegnataria

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

Premesso

- che con det. dirigenziale n.574 del 28/06/2012 il Comune di Siracusa assegnò, al sig. omissis, l'alloggio popolare indicato in oggetto;
- che , a seguito di separazione consensuale, l'alloggio de quo fu assegnato alla moglie omissis giusta determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 168/15 .
- che la sig.ra omissis, con nota assunta al num. prot 4932, ha dichiarato di avere abbandonato l'alloggio assegnatole trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto alla assegnazione ottenuta con la sentenza di separazione;
- che il marito omissis, con istanza prot. 5116 del 29/06/2020, ha chiesto il subentro, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione *"in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario"*, stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
 - 1) il sig. omissis, richiedente il subentro, era già titolare dell'assegnazione ex determina dirigenziale dell'Ufficio Casa del Comune di Siracusa nr. 574 del 28/06/2012;

2) la sig.ra omissis, assegnataria subentrante a seguito di separazione consensuale, ha di fatto abbandonato l'alloggio e sottoscritto un atto di rinuncia in favore del marito assegnatario ab origine;

3) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertato che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente l'Area Gestionale;

Vista l'istruttoria favorevole del Responsabile della U.O. Rapporti Locativi sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Locazioni

determina

1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dal sig. omissis per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa via L. Cassia, 67 (u.i. 00170091-0306), per i motivi espressi in premessa;

di autorizzare la U.O. Rapporti Locativi dell'Area Organizzativa/Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore del richiedente

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE AREA GESTIONALE
f.to Marco Cannarella